



ASSOCIAZIONE VOLONTARI "LE RONDINI" - Onlus

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 08 MAGGIO 2019

In data 08 Maggio 2019 alle ore 15,30, nella Sala riunioni del locale "La Diga" in Tassullo (Tn), loc. Santa Giustina al civico n. 8, si è regolarmente costituita l'Assemblea straordinaria dei soci convocata dal Consiglio direttivo dell'Associazione per deliberare sulle modifiche allo Statuto conseguenti l'attuazione della riforma del Terzo Settore così come dettate dal D. Lgs. 117/2017.

Le modifiche in questione, che interessano :

- La denominazione sociale - Art. n. 1
- La disciplina dell'Associazione - Art. 2
- L'oggetto e scopo dell'Associazione - Art. 4
- L'ammissione dei soci - Art. 5
- La perdita della qualità di socio - Art. 7
- L'oggetto delle deliberazioni assembleari - Art. 11
- Il Collegio dei Revisori legali - art. 18
- Il Patrimonio e Bilancio - Art. 22
- Lo scioglimento dell'Associazione - Art. 26
- La legge applicabile - Art. 28

sono state illustrate da un membro del consiglio, commentate e discusse dall'Assemblea che ha suggerito anche l'inserimento di una norma transitoria (ART. 29) in attesa dell'istituzione e dell'operatività del RUNTS.

Si è quindi passati alla votazione come segue :

- Soci presenti e votanti n. 57
- Hanno approvato le modifiche proposte n. 56
- Ha espresso parere contrario n. 1

Le modifiche di cui sopra vengono quindi approvate a maggioranza.

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da Imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare L'Assemblea si scioglie alle ore 16,40.

Tassullo (Tn) 08 Maggio 2019

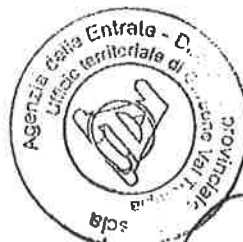
Il Segretario

Francesco Voleriano

Il Presidente

Patrizia Linsia

All. n. 1 Statuto c.s.



REGISTRATO
AL TRIBUNALE
DI TASSULLO (TN)
SERIE 3
ATTI PRESENTI
398
25 GIU. 2019

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Associazione "Volontari Le Rondini" Organizzazione di Volontariato" in forma di Associazione non riconosciuta

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "VOLONTARI. LE RONDINI Organizzazione di Volontariato" in forma di Associazione non riconosciuta, di seguito denominata semplicemente Associazione. L'Associazione utilizza quale acronimo "VOLONTARI LE RONDINI O.D.V. " L'Associazione fissa la propria sede legale a Lumezzane. La qualifica di organizzazione di volontariato ed i dati riguardanti l'iscrizione al Registro del Volontariato costituiscono peculiare segno distintivo e devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima. L'Organizzazione di Volontariato avrà durata illimitata.

Art. 2 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dai Regolamenti eventualmente approvati dall'Assemblea, dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs 117/2017 e s.m.i. e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - Modifiche allo statuto

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria, da adottarsi a maggioranza dei voti dei presenti. Per deliberare sulle modifiche statutarie l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Art. 4 - Oggetto e scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e utilità sociale nel campo dell'assistenza agli anziani, in via principale nelle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1; lettere a), i), u) del D. Lgs 117/2017. E' apolitica, apartitica, non professa alcuna confessione religiosa e tutti gli associati vi prestano la propria opera volontariamente, personalmente e gratuitamente. L'Associazione svolge la propria attività di volontariato a favore di tutti gli anziani residenti nel Comune di Lumezzane, eventualmente anche in collaborazione con altre Associazioni e / o Enti impegnati nel area Anziani, al fine di migliorarne la qualità della vita. A tale scopo potrà anche disporre erogazioni liberali a favore di Fondazioni, Enti, Associazioni e/o Organizzazioni, purché riconosciute O.D.V., operanti in identico o analogo settore.

I volontari quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si impegnano a :

- Dedicare tempo all'ascolto dei ricordi degli anziani e/o dei problemi contingenti.
- In collaborazione col personale preposto assistere gli anziani nelle attività ricreative accompagnandoli ed assistendoli ove non in grado di operare.
- Assistere, in collaborazione con i preposti, le persone non più autonome nell'assunzione dei pasti.
- In collaborazione con il Comune e/o l'Ente preposto provvedere al recapito dei pasti al domicilio degli anziani sul territorio comunale.
- In assenza di familiari e/o parenti accompagnare gli anziani in occasione di trasporti sociali (gite, visite mediche, escursioni ecc.)
- Prestare la propria assistenza nella gestione dei piccoli problemi quotidiani svolgendo quelle commissioni cui l'anziano non può autonomamente provvedere (servizio per medicinali, piccole spese ecc.), curando le piccole riparazioni, ripiegatura degli indumenti e/o piccoli rammendi ecc.

L'Associazione inoltre, previa deliberazione del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere nei limiti *ex lege* previsti, anche in collaborazione con Fondazioni, Enti, Associazioni e/o Organizzazioni, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle precedenti attività di interesse generale quali : spettacoli teatrali, bancarelle, settimana de " Le Rondini in festa" ecc. finalizzate alla raccolta fondi da destinare all'area anziani.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 5 - Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche o persone giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano per realizzarle. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo, sottoscrivere la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo statuto ed il regolamento. Il consiglio direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di adesione. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta. In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

Art. 6 - Diritti e obblighi dell'associato

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso in qualsiasi momento per il socio. L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato di maggiore età, il diritto di voto in assemblea. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative : è pertanto

espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Gli associati hanno l'obbligo di sostenere lo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente statuto. Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dalla stessa. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati. Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III - ORGANI

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione :

- a) l'assemblea degli aderenti;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il presidente del consiglio direttivo;
- d) Il segretario / tesoriere;
- e) l'organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.

Art. 9 - Composizione dell'assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'assemblea è momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in sua assenza o temporaneo impedimento, dal vicepresidente o dal membro più anziano di servizio in carica nel consiglio direttivo.

Art. 10 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce, su convocazione del presidente del consiglio direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale. L'assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione. L'assemblea può essere convocata anche con comunicazione scritta a tutti i soci iscritti nel libro degli

aderenti almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare. L'assemblea può in ogni caso essere convocata qualora particolari esigenze lo richiedano oltre che su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) del soci. L'assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.

Art. 11 - Oggetto delle delibere assembleari

L'assemblea :

- a) Provvede alla elezione del consiglio direttivo e, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo con apposite elezioni così come disciplinate dallo statuto e/o regolamento dell'Associazione.
- b) Delibera sulle modifiche al presente statuto, così come disciplinato dall'articolo 3.
- c) Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e le loro modifiche.
- d) Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.
- e) Delibera sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
- f) Delibera sull'esclusione dei soci da parte del consiglio direttivo , così come disciplinato dall'articolo 7.
- g) Delibera l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa nelle forme e nei modi previsti e consentiti dalla legge e dal presente statuto.
- h) Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Delle riunioni dell'assemblea e relative delibere viene redatto apposito verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della seduta, viene trascritto nel libro delle adunanze dell'assemblea. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e pertanto le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo statuto, impegnano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 12 - Validità dell'assemblea

Salvo quanto previsto al precedente articolo 3 per le modifiche statutarie e al successivo articolo 26 per lo scioglimento, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti regolarmente iscritti, in proprio o a mezzo delega; ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

Art. 13 - Votazioni

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ed ogni associato ha diritto ad un voto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti gli associati regolarmente iscritti.

Art. 14 - Il consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di sette fino ad un massimo di undici membri scelti fra gli associati eletti dall'assemblea. In caso di dimissioni volontarie queste devono essere presentate personalmente al consiglio direttivo. Il consigliere decade dalla propria carica quando nel corso dell'anno solare non abbia partecipato a tre sedute del consiglio direttivo, ad eccezione delle assenze per malattia e per gli impegni istituzionali dell'Associazione. In caso di recesso, decesso, decadenza o impossibilità di un consigliere a svolgere le proprie mansioni, il consiglio provvede alla sua sostituzione, alla prima riunione, con il primo candidato della lista dei non eletti. In caso di decesso, dimissioni o revoca di più consiglieri in numero tale che venga meno la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo, il consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere sciolto. Contestualmente il presidente indice nuove elezioni per la nomina del nuovo consiglio direttivo. I membri del consiglio direttivo possono essere revocati dall'assemblea per giusta causa. Il consiglio nomina al proprio interno il presidente, il vice presidente, il segretario/tesoriere. Il consiglio inoltre può nominare, anche tra persone esterne al consiglio medesimo, i coordinatori delle varie aree di intervento. Le cariche sociali sono a titolo gratuito. Il consiglio si riunisce dietro convocazione del presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno 6 volte l'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età dei presenti.

Art. 15 - Il presidente del consiglio direttivo

Il presidente del consiglio direttivo è anche presidente dell'Associazione. Il presidente del consiglio direttivo è eletto dal consiglio al proprio interno, a maggioranza assoluta dei voti nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età. Il presidente dura in carica tre anni. Nel caso di gravi inadempienze nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, il presidente può essere revocato dal consiglio direttivo. Il presidente del consiglio direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati. Al presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea unitamente al segretario, il quale ne cura la custodia. Il presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi. Il presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 16 - Il vice presidente del consiglio direttivo

Il vice presidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni. Il vice presidente sostituisce il presidente, in caso di sua assenza temporanea o impedimento, in ogni sua attribuzione con tutte le prerogative e gli obblighi che gli competono. Il vice presidente può essere revocato dal consiglio direttivo per giusta causa.

Art. 17 - Il segretario / tesoriere

Il segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge. Nelle sue funzioni di tesoriere cura il regolare andamento del servizio di cassa, provvede alle riscossioni e ai pagamenti secondo le forme e le modalità stabilite dai regolamenti. Il segretario / tesoriere può essere revocato dal consiglio direttivo per giusta causa.

Art. 18 - Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla legge. L'organo di controllo si compone di tre membri effettivi

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

Art. 19- Altre cariche la cui nomina è di competenza del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo in occasione del suo primo insediamento provvede, su proposta del Presidente, alla nomina dei responsabili dei servizi. I responsabili dei servizi presiedono e coordinano l'espletamento del servizio loro affidato e garantiscono il collegamento tra il consiglio direttivo e gli associati. Restano in carica per tutto il mandato del consiglio che li ha nominati, così come meglio precisato al successivo art. 20 salvo il caso in cui si presenti la necessità di loro sostituzione a causa di recesso, decesso, esclusione o malattia. La carica di responsabile dei servizi è gratuita.

Art. 20 - Durata, rieleggibilità e gratuità delle cariche.

Il mandato relativo a tutte le cariche elettive di cui ai seguenti articoli:

- Articolo 14 : relativo ai membri del Consiglio Direttivo;
- Articolo 15 : relativo al Presidente;
- Articolo 16 : relativo al vice Presidente;
- Articolo 17 : relativo al Segretario / Tesoriere;
- Articolo 18 : relativo all'Organo di controllo;

ha la durata di tre anni, e comunque sino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo ovvero sino all'assemblea che approva il bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale le cariche sono state rinnovate

TITOLO IV – PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 21 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da :

- a) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- b) Finanziamento da Enti pubblici e privati;
- c) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- d) Donazioni e legati, lasciti testamentari con beneficio d'inventario;
- e) Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- f) Ogni altro tipo di entrata ai sensi del D.Lgs 11//2017

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli associati. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile

Art. 22 - Erogazioni, donazioni e lasciti.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal consiglio direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie delegando il presidente al compimento dei relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art. 23 - Bilancio

Gli esercizi di volontariato chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro i primi due mesi di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo e la redazione del consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Art. 24 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V - RESPONSABILITA'

Art. 25 - Responsabilità e Assicurazione

Gli associati sono assicurati per malattie e infortuni connessi all'attività di volontariato e per la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'attività medesima. L'Associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, così come previsto dall'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 27 - Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal

Presidente del Tribunale di Brescia. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro 90 (novanta) giorni. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Gli arbitri determineranno altresì come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da e contro i consiglieri e gli altri organi dell'Associazione.

Art. 28 - Legge applicabile

Oltre che dal presente statuto l'Associazione sarà disciplinata da un regolamento interno. Per disciplinare quanto non previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Art. 29 -- Norma transitoria

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel registro medesimo.

Tassullo (Tn) 08 Maggio 2019

Il Presidente
Cinzia Cavagna

Cavagna Cinzia

